2014#19

MAGAZINE

LAVORO - FISCO - PREVIDENZA

23 dicembre 2014

Chi Cosa Come

PROFESSIONAL SOLUTIONS

STUDIO CELLA

STUDIO PLATTI

Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, in tema di semplificazioni fiscali.

Qui di seguito si sintetizzano le disposizioni di più immediato rilievo contenute nella citata disposizione di legge.

Tra le principali novità si segnala l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'unificazione della data di riferimento per il domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e comunale, la modifica al regime di deducibilità del vitto e alloggio dei professionisti, la modifica alla base imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto degli agenti e rappresentanti.

Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175

Dichiarazione dei redditi precompilata – Art. 1

La norma prevede che, a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nel mod. CUD, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

Nel dettaglio, la dichiarazione precompilata sarà resa disponibile ai soggetti titolari dei seguenti redditi:

- lavoro dipendente;
- pensione;
- compensi percepiti da lavoratori soci di cooperative;
- borse di studio;
- emolumenti ad amministratori, sindaci, revisori di società;
- compensi per collaborazione a giornali e riviste;
- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- remunerazione ai sacerdoti;
- indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale;
- assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale o di divorzio;
- compensi ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

La disposizione di legge stabilisce, inoltre, che per la elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione. In altre parole, l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell' anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai

redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

Il D. Lgs. 175/2014 prevede altresì che la dichiarazione precompilata sia resa disponibile, entro il 15 aprile di ogni anno in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

- direttamente on line tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato.

Con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati eventuali ulteriori sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata. Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
Il contribuente può accettare la dichiarazione precompilata ricevuta dall'Agenzia o eventualmente modificarla, direttamente (anche per il tramite del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale) o attraverso i CAF e i professionisti abilitati: in caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall'Agenzia delle Entrate direttamente al contribuente, non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi. In caso, invece, di modifiche effettuate direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale), che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non si applicano le esclusioni dal controllo formale. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abitati, questi ultimi sono tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata (oneri deducibili, detraibili ritenute).

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta – Art. 2
La norma, modificando la vigente disciplina, prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute effettuate, delle detrazioni di imposta operate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti. Tale comunicazione è necessaria per l'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata che, come si è già detto, sarà resa disponibile entro il 15 aprile.

Nel caso di omessa, tardiva o errata certificazione si applica la sanzione di cento euro: tale sanzione non è irrogata se la trasmissione della corretta certificazione viene effettuata dal sostituto d'imposta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti – Art. 3
All'art. 3 si dispone che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le assicurazioni, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i seguenti dati relativi all'anno precedente:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi versati alle forme di previdenza complementare.

Le modalità ed il contenuto della trasmissione predetta saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è previsto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione: nell'ipotesi di errata comunicazione, la sanzione non si applica qualora la correzione, mediante trasmissione dei dati corretti, avvenga entro cinque giorni successivi alla scadenza indicata del 28 febbraio, ovvero in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

La norma dispone inoltre che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati rilevati mediante la lettura ottica delle ricette mediche recanti prescrizione di farmaci. Le ASL, le aziende ospedaliere, gli IRCCS, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, devono inviare al sistema Tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati saranno rese disponibili sul sito internet del sistema Tessera sanitaria.

E' altresì previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutte le altre spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni dal reddito non indicate nei precedenti punti.

Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata – Art. 4
La norma prevede che, come già si è detto, la dichiarazione precompilata può essere accettata o modificata dal contribuente e, contestualmente, modifica alcuni riferimenti temporali relativi alle diverse scadenze. Nel dettaglio:

- viene unificato al 7 luglio il termine ultimo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente sia al sostituto di imposta sia ai CAF;
- il termine di invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei CAF sia del risultato finale delle dichiarazioni, sia delle dichiarazioni predisposte viene spostato al 7 luglio di ciascun anno;
- la consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi deve essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione;
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti di imposta che hanno prestato direttamente assistenza fiscale dovrà avvenire entro il 7 luglio di ciascun anno;
- la consegna al contribuente da parte del sostituto d'imposta (che presta assistenza fiscale) della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

Da rilevare che l'unificazione al 7 luglio del termine ultimo per la presentazione da parte del contribuente della dichiarazione al sostituto d'imposta o la CAF e l'invio della stessa all'Agenzia delle Entrate, provocherà molto probabilmente, non pochi problemi agli intermediari che avranno tempi ristrettissimi per adempiere agli obblighi di trasmissione telematica.

La nuova disposizione chiarisce che la presentazione della dichiarazione precompilata – sia essa accettata o modificata – da parte del contribuente potrà avvenire o direttamente in via telematica da parte del contribuente stesso, previa abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, o tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, o tramite un CAF o professionista abilitato. In quest'ultimo caso sarà necessaria la presentazione anche della documentazione per la verifica di conformità, che comporta, per i soggetti che inviano la dichiarazione, l'assunzione di responsabilità, così come più oltre precisato.

Per i soggetti privi di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, il termine di presentazione della dichiarazione viene anticipato al 31 maggio, con le modalità indicate al capoverso precedente: l'anticipazione della data si rende necessaria in quanto i contribuenti in argomento devono poter effettuare i versamenti, se dovuti, entro il 16 giugno.

I coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o di modifica: però in caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi è esclusa la presentazione diretta della dichiarazione, rimanendo possibile l'invio solo tramite CAF, professionista abilitato o sostituto d'imposta.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate potranno essere individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.

Limiti ai poteri di controllo – Art. 5
Il D. Lgs. 175/2014 dispone che, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, si escludono:

- i controlli formali sui dati forniti con le certificazioni da parte di sostituti d'imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico ed alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le trattenute;
- i controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai quattromila euro ìn presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative a precedente dichiarazione.

La norma precisa che nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia modificata con incidenza sulla determinazione del reddito o dell'imposta e venga presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d'imposta non operano le esclusioni di cui sopra ed il controllo è effettuato su tutti i dati indicati nella dichiarazione.

Infine, se la dichiarazione è presentata anche senza modifiche, ad un CAF o a un professionista abilitato, il controllo formale viene effettuato nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità (CAF o professionista abilitato) anche in riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all' Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.
Permane comunque in capo al contribuente l'obbligo del controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni ed alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta.

Visto di conformità – Art. 6
La disposizione di legge disciplina il visto di conformità che il contribuente può chiedere ai soggetti responsabili dell'invio telematico (CAF o professionista abilitato): in particolare, modificando la previgente normativa sul punto, si prevede che in caso di apposizione di visto infedele da parte dell'intermediario (e fatto salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa) quest'ultimo sarà soggetto al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente, a condizione sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Nell'ipotesi di trasmissione, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è commessa, da parte del CAF o professionista abilitato, di dichiarazione rettificativa del contribuente o – qualora il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione – di comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta è pari solo alla sanzione.

Solo caso di dichiarazione rettificativa il contribuente è tenuto al pagamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, rimanendo in capo ai soggetti intermediari le sole somme a titolo di sanzioni.

Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef – Art. 8
L'art. 8 contiene una serie di disposizioni volte a semplificare e uniformare le norme in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri Intermediari, il comma 1, modificando l'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inviino, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale regionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale stessa, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico comporta l'inapplicabilità di sanzioni ed interessi. Viene inoltre uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell'addizionale regionale e comunale portandola dal 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono le addizionali stesse (anteriormente alla modifica, le date di riferimento erano, rispettivamente, in 31 dicembre per l'addizionale regionale ed il 1° gennaio per l'addizionale comunale).

Il comma 2 dispone che l'acconto dell'addizionale comunale sia versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente.

Il comma 3 disciplina l'invio telematico, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze da parte dei comuni dei dati contenuti nelle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto previsto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomia locali.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti – Art. 10
L'art. 10 introduce, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, una modifica all'art. 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Tale ultima disposizione prevedeva che le spese per prestazioni alberghiere e quelle di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi fossero integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitati in fattura.
La previsione contenuta nell'art. 54 citato viene integralmente riformata dall'intervento normativo di cui all'art. 10 in commento, nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, "le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".
Nella buona sostanza, risolvendo una intricata e contestata norma di carattere fiscale, la nuova disposizione stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista, devono essere considerate irrilevanti le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente a favore del professionista.
Il committente, da parte sua, potrà dedurre i costi in questione secondo le regole generali. A questo proposito, si rammenta che ai sensi dell'art. 109, comma 5, del D.P.R. 917/86, prevede la deducibilità dal reddito di impresa delle spese in questione nella misura del 75%.
Si osserva che la disposizione di legge riguarda esclusivamente le spese di vitto e alloggio, mentre non vengono citate le spese di trasporto sostenute direttamente dal committente a favore del professionista, per le quali, tuttavia, non dovrebbero porsi particolari problemi, essendo irrilevanti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista stesso, in quanto sostenute direttamente dal committente.

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare – Art. 11
Le disposizioni di cui all'art. 11 apportano modifiche agli articoli 28, 30 e 33 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione.
In particolare le modifiche agli articoli 28, comma 6, e 33, comma 1, sono dirette a semplificare gli adempimenti dichiarativi degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. In sostanza l'erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione della successione non comporta di per sé l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa, ma l'ufficio liquida l'imposta di successione tenendo conto anche degli anzidetti importi.

La modifica all'articolo 28, comma 7, è diretta ad ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione: ai sensi della nuova disposizione la dichiarazione di successione non deve essere presentata nel caso in cui il valore dell'eredità non supera Euro 100.000,00. Il tetto di esenzione si applicherà quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari.

Con l'inserimento nell'articolo 30 del comma 3-bis, la nuova norma introduce la possibilità per il contribuente di allegare alla dichiarazione di successione, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie non autenticate unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Ritenute su agenti che si avvalgono di dipendenti o di terzi – Art. 27
Le vigenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali stabiliscono che i committenti, i proponenti e/o i mandanti, nella loro qualità di sostituti d'imposta, sono obbligati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.
Il comma 2, dell'articolo 25-bis, del D.P.R. n.600/1973, dispone che la ritenuta è applicata, in via generale, sul 50% dell'ammontare delle provvigioni: in pratica la ritenuta risulta pari all'1l,5% dell'importo complessivo delle provvigioni (23% del 50%).

Lo stesso comma 2, del citato art. 25-bis prevede che per i percipienti (agenti, mediatori, rappresentanti, procacciatori) che dichiarino ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'importo delle provvigioni stesse, pari ad una ritenuta d'acconto del 4,6% dell'importo complessivo provvigionale (23% del 20%)).
L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta (sul 20% della base imponibile anziché sul 50%), è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandate, da parte del percipiente le provvigioni (agente o rappresentante) di un'apposita dichiarazione.

La previgente disciplina prevedeva che la dichiarazione fosse spedita entro il 31 dicembre dì ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed avesse effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che potessero far venire meno le predette condizioni (articolo 3,comma 1, del D.M. 16 aprile 1983).

Per quanto sopra, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o terzi, erano tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni percepite.

L'art. 27 in commento, intervenendo sul previgente impianto normativo, dispone che con apposito Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno definiti criteri, termini e modalità di presentazione della dichiarazione in commento che potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata (PEC), in luogo della raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, la dichiarazione non sarà soggetta a limiti temporali e rimarrà valida fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'agente o rappresentante.
In tale ultimo caso, l'agente o rappresentante ha l'obbligo di comunicare la variazione al preponente, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258,00 ed un massimo di Euro 2.065,00.

Spese di rappresentanza – Art. 30
Giusta la previsione di cui all'art. 108, comma 2, del D.P.R. 917/86, le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore ad Euro 50,00 sono interamente deducibili ai finì delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, invece, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore unitario inferiore ad Euro 25,82.
Al fine di eliminare tale differenziazione, che crea inutili complicazioni per le imprese, l'art. 30 ha equiparato i limiti previsti dalle due discipline: di conseguenza, la nuova norma consente di detrarre l'IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad Euro 50,00

a cura del Centro Studi

Tutti gli articoli contenuti nella presente nota sono da considerarsi un riassunto di libera interpretazione degli autori , a mero titolo informativo e di pro-memoria rivolto esclusivamente alla Clientela.

Pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata per eventuali danni che dovessero derivare ai lettori a causa di eventuali errori, inesattezze ed omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati.

I contenuti del nostro Magazine è da intendersi protetto da copyright

La presente circolare non è una testata giornalistica